



COMUNE DI COLLINAS

Ufficio del Sindaco

Prot. 2539 del 11/06/2024

Alla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

e p.c.,
al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
MITE@pec.mite.gov.it

alla Commissione Tecnica PNRR/PNiEC
COMPNiEC@pec.mite.gov.it

al Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

al Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del
Ministero della Cultura,
dg-abap@pec.cultura.gov.it

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città metropolitana di Cagliari e le Province Sud Sardegna e
Oristano,
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

alla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna,
presidenza@pec.regione.sardegna.it



COMUNE DI COLLINAS

Piazza G.B. Tuveri, 1 - 09020 COLLINAS (SU) - Tel.+39 070/9304003 - info@pec.comune.collinas.vs.it
www.comune.collinas.vs.it

all'Assessorato della difesa dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

al Comune di Villanovaforru
protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it

al Comune di Sanluri
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it

al Comune di Lunamatrona
protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it

OGGETTO: [ID: 9984] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nella Provincia del Sud Sardegna, nel Comune di Collinas, ove si collocano tutti gli aerogeneratori in progetto, e nei Comuni di Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, ove si sviluppano le opere accessorie all'impianto (SU)

Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. – Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (M.A.S.E.). Trasmissione delle osservazioni alla documentazione integrativa.

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **Francesco Sanna**

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione **Comune di Collinas**

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: [9984] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nella Provincia del Sud Sardegna, nel Comune di Collinas, ove si collocano tutti gli aerogeneratori in progetto, e nei Comuni di Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, ove si sviluppano le opere accessorie all'impianto (SU).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

PREMESSA

Con avviso in data 28.5.2024 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la documentazione integrativa volontaria depositata dalla società proponente Sorgenia Renewables S.r.l. nell'ambito del procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativo all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui in oggetto, da realizzarsi in agro dei comuni di Collinas (SU) e relative opere connesse ricadenti nei Comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU).

Preliminarmente alle osservazioni tecniche in merito alla documentazione integrativa volontaria depositata dalla proponente, è necessario evidenziare l'irritualità nonché tardività di tale produzione.

Il D.Lgs n. 152/06 "Norme in materia ambientale" non disciplina espressamente l'integrazione volontaria degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita da parte del proponente.

L'art. 24, comma 4, D.Lgs n. 152/06, infatti, prevede esclusivamente l'ipotesi della richiesta di modifica/integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale qualora ciò si renda necessario all'esito della consultazione pubblica ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente.

Seppure la possibilità di una integrazione documentale volontaria da parte del proponente non sia espressamente normata, tale facoltà deve comunque ritenersi ammissibile in quanto assimilabile per analogia a quella prevista in favore del proponente dall'art. 24, comma 3, D.Lgs n. 152/06, ovvero la facoltà per tale soggetto di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri presentati dal pubblico e dalle Amministrazioni e enti interessati.

Tale facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 24 è ammessa entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il pubblico e amministrazioni/enti per formulare le proprie osservazioni/pareri che, nel caso di specie, è di trenta giorni dalla pubblicazione avvenuta in data 7.8.2023.

Il termine per le osservazioni e pareri scadeva in data 6.9.2023 e, pertanto, l'ulteriore termine di 15 giorni per le eventuali integrazioni documentali volontarie da parte della proponente scadeva il 21.9.2023.

A tale termine deve essere attribuito carattere perentorio in quanto, come detto, l'integrazione documentale volontaria è ammissibile per analogia alla facoltà di integrazione su richiesta della Commissione prevista dall'art. 24, comma 4, il quale prevede espressamente che il termine concesso al proponente per l'integrazione sia "perentorio", con la conseguenza che, in caso di inottemperanza, l'istanza si intende respinta.

Per questo motivo essendo stata depositata solamente in data 28.5.2024, l'integrazione documentale depositata dalla proponente deve considerarsi tardiva e della stessa non si dovrà tenere conto in sede di emissione del provvedimento di VIA.

Consentire alla proponente di procedere *sine die* all'integrazione documentale volontaria vorrebbe dire pregiudicare il diritto di difesa e di partecipazione all'attività amministrativa, *in primis*, delle amministrazioni e enti coinvolti dal progetto, i quali hanno avuto a disposizione un termine molto limitato di 15 giorni per proporre le proprie osservazioni, a fronte dei circa otto mesi di tempo dei quali la proponente ha potuto beneficiare per procedere alla copiosa integrazione della documentazione e degli elaborati tecnici allegati al progetto.

L'integrazione documentale tardivamente effettuata dalla proponente genera di per sé un palese squilibrio di oneri all'interno del procedimento amministrativo in quanto l'Amministrazione ha dovuto procedere all'esame della documentazione tecnica aversamente prodotta in un tempo molto ridotto.

Senza dimenticare che consentire alla proponente di procedere ad integrazioni documentali svincolate da un termine potrebbe consentire alla stessa di utilizzare tale strumento artatamente in più occasioni per stravolgere l'originario progetto e, allo stesso tempo, sottrarsi ad un piena ed esaustiva facoltà di riesame da

parte delle amministrazioni ed enti coinvolti i quali sarebbero sempre pregiudicati dalla ristrettezza del termine a loro concesso.

Anche per questo motivo si insta affinché l'integrazione documentale della proponente venga espunta dal procedimento amministrativo.

In ogni caso, ferme le premesse che precedono, il progetto in argomento, per quanto emerge dall'esame della relativa documentazione volontaria allegata, presenta numerosi profili di criticità che di seguito saranno oggetto di specifica argomentazione.

VIABILITÀ

Le strade rurali interessate dalla viabilità di cantiere come già indicato in sede di prima istanza, rappresentano un "bene identitario e rappresentativo" dell'ambito rurale della Marmilla. Lo studio presentato per la modifica di queste ultime si conferma impreciso e in alcuni tratti devastante. I rimandi a futuri studi per la realizzazione di allargamenti stradali con relativi passaggi di mezzi pesanti non possono essere accettati, in quanto, si possono considerare conformi e autorizzabili solo interventi minimi di manutenzione eseguiti sulle menzionate strade rurali. Gli interventi indicati non possono essere quantificati senza gli studi già richiesti in prima istanza.

Tra le ipotesi presentate, come si evince dalle tavole "COL-30_01-Planimetria strade interne", "COL-31.01-Profili longitudinali strade" e "COL-32.01-Sezioni trasversali strade interne" sono presenti dei veri e propri sventramenti del territorio per la realizzazione di nuove strade e l'allargamento di tratti di strada esistenti. Questi interventi risultano non solo invasivi ma in alcuni casi persino distruttivi sia del contesto ambientale con l'abbattimento e la rimozione di specie autoctone importanti e da salvaguardare, anche come elementi caratterizzanti il paesaggio rurale, sia dell'andamento morfologico dell'area.

Per quanto concerne gli elementi rappresentativi presenti nell'area di intervento, come ad esempio i muretti a secco, si ritiene necessario confermare che nel PPR e più precisamente nell'art. 80 comma C) viene riportato "conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contesto come siepi e muretti a secco". Come si evince dalle prescrizioni come principio generale si riporta la **conservazione**, e successivamente un possibile ripristino. Questa propedeutica caratteristica risulta fondamentale per la salvaguardia degli elementi costruttivi, poiché tali muretti a secco costituiscono una rappresentanza storica delle maestranze del passato, che risulterebbe persa in seguito alla demolizione.

Secondo le controdeduzioni presentate, questi interventi comporterebbero un beneficio per la collettività, ma in realtà rappresentano una deturpazione del bene paesaggio a favore di pochi e a discapito di molti.

Inoltre, si precisa che, le modifiche presentate comporterebbe una perdita sia storico culturale sia economico finanziaria, in quanto la modifica radicale e irreversibile della viabilità storica comporterebbe una futura preclusione all'accesso di finanziamenti europei finalizzati alla **salvaguardia** e alla **valorizzazione** della viabilità storica. Infatti sia la Regione Sardegna che l'Unione Europea finanziano misure atte a valorizzare e incentivare la riscoperta di sentieri e itinerari storici ai fini di un incremento del turismo lento, sostenibile e del turismo dei cammini, anche in coerenza con gli interventi di costruzione della **Rete Escursionistica, Ciclo Escursionistica ed Ippoviaria**, in capo all'agenzia **Forestas**, così come previsto dalla legge Regionale 16/2017 e dalle conseguenti linee guida regionali approvate con DGR 48/36 del 2 Ottobre 2018 e con l'intervento, previsto dall'articolo 20 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 1305/2013, attuato attraverso il PSR Sardegna 2014-2020 all'intervento 7.5.1. della Misura 7 mira a sostenere investimenti pubblici per la valorizzazione dell'infrastrutturazione su piccola scala dei villaggi rurali".

Si conferma pertanto che gli interventi per la nuova viabilità e da effettuarsi sulla viabilità esistente avranno un impatto negativo, sia ambientale che economico per la Zona stessa.

RISPETTO DEI VINCOLI

Usi civici

Viste le controdeduzioni presentate si ritiene doveroso confermare che ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2 e 3 della L. n. 168/2017, le terre civiche costituiscono il patrimonio civico dei cittadini residenti e sono beni collettivi, inalienabile, indivisibile, inusucapibile e con perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Tutto ciò considerato, si ritiene che la modifica della viabilità esistente e in alcuni casi la realizzazione di una nuova strada possano pregiudicare le attuali condizioni di utilizzo del bene da parte della collettività.

Eventuali interventi da effettuarsi in tutto o in parte su terre civiche saranno ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 17 della L. R. 14 marzo 1994, n. 12.

Si ricorda pertanto che la richiesta di accoglimento dell'istanza per la modifica, sospensione o cambio di destinazione d'uso è vincolato, in primis, all'accertata rispondenza al pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto; tale rispondenza è espressa dal comune quale ente gestore del patrimonio civico, mediante deliberazione di Consiglio Comunale organo istituzionale rappresentativo dei cives.

Si conferma altresì che l'acquisizione al patrimonio comunale, o meglio al demanio comunale, dei terreni sottoposti ad uso civico non fa venire meno il regime ostativo connesso tale tipologia fondiaria ed anzi ne rafforza la portata, non essendo plausibile alcuna declassificazione.

Pertanto, su quei terreni non sarà possibile nessuna operazione come quella richiesta, restando fermo comunque il ruolo fondamentale della maggioranza qualificata consiliare.

Del resto, già il Consiglio di Stato nella sezione quarta con la sentenza numero 1914 del 16 aprile 2014 aveva sancito il principio secondo il quale non era consentito su terreni soggetti ad uso civico acquisiti o meno al patrimonio comunale nessuna trasformazione nessun intervento che potesse comportare scavi o movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di un impianto eolico.

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato 3203 dell'aprile 2024 viene sancito il principio secondo il quale sfugge alla competenza del Consiglio dei Ministri l'accertamento dei fatti e la verifica di coerenza procedurale all'interno del procedimento amministrativo. In tal modo si ribadisce l'esigenza di legittimità e quindi del sindacato giurisdizionale da parte dei giudici amministrativi in merito alla valutazione del potere di alta amministrazione e se esso sia stato esercitato in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

Pertanto, la presidenza del Consiglio dei Ministri non può sindacare l'esistenza o meno di elementi di fatto relativi alla valutazione finalizzata all'esito del procedimento amministrativo.

Accanto a tale principio peraltro viene ribadito quello secondo il quale la valenza archeologica, paesaggistica o la esistenza di usi civici deve essere fatta valere dalle amministrazioni locali e da quella regionale prima della conclusione della valutazione di impatto ambientale.

Anche in questo caso il materiale fornito non risulta comunque sufficiente per una verifica puntuale, in virtù dell'assenza dell'elaborato "**Tav. COL-12.01 - Piano particellare descrittivo**";

Art. 142, comma 1, lettera c Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Come evidenziato nell'allegato "Relazione Paesaggistica" (COL-46) "*parte del tracciato del cavidotto MT che interferisce con aree gravate da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*

La realizzazione del cavidotto risulta rientrante tra gli interventi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017 poiché il cavidotto risulta interrato. Si ricorda però che lo stesso intervento dovrà essere svolto lungo la viabilità già esistente, e non con la creazione di nuove strade.

Beni archeologici

Un elemento essenziale per lo studio dei vincoli presenti nel sito di intervento risulta essere la Verifica preventiva di Interesse Archeologico (VPIA), redatta ai sensi dell'Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023.

Nell'allegato "Relazione Paesaggistica" (COL-46) ", viene riportato: "Gli esiti dell'analisi cartografica, bibliografica e dei sopralluoghi effettuati in sito saranno riportati nel documento *e Nei relativi elaborati grafici a cui si rimanda per le valutazioni di dettaglio*".

Negli elaborati presentati non è presente alcun allegato "COL 52 - Relazione archeologica – VPIA", né tantomeno relazioni di analisi sulle interferenze archeologiche del territorio. Tale assenza non permette un'analisi completa dell'intervento. Considerato che quest'ultimo viene richiamato in diversi elaborati come allegato esplicativo si richiede pertanto l'integrazione della suddetta documentazione.

Con la presente si coglie comunque l'occasione per evidenziare che all'interno del "parco Eolico" e in prossimità dell'installazione delle pale sono presenti diversi siti archeologici, così come meglio individuato dalla relazione presentata dalla Dott.ssa Archeologa Maily Serra, la quale si allega alla presente.

Da tale relazione si evince che *"le opere infrastrutturali sono costituite non solo dalle pale e dai cavidotti, ma anche dalla realizzazione di nuove strade (tracciati azzurri), le quali si trovano pericolosamente vicine a diversi siti archeologici.*

Il censimento effettuato, il quale risulta comunque ancora in corso di svolgimento, ha consentito di aggiungere una serie di importanti siti archeologici a quelli già noti fra cui la grande area preistorica neolitica di Pranu Picciu, estesa oltre 9 ettari, per la quale si sta procedendo alla perimetrazione esatta ai fini dell'apposizione di un ulteriore vincolo da parte della soprintendenza. Il sito ricade nell'area dell'aerogeneratore denominato CO04.

Lo stesso aerogeneratore interferisce pesantemente anche con le aree vincolate dei nuraghi di Scala 'e s'egua e Miale Craba a causa del tracciato dei cavidotti e/o della necessità di realizzare strade e sentieri di accesso.

Un'altra estesa area archeologica individuata nel corso del censimento ed interessata dal posizionamento di aerogeneratori (quello denominato CO05) è quella di Santu Miali, grande sito insediativo di epoca storica, con testimonianze ascrivibili fra l'età repubblicana e quella altomedievale (II a.C. – IX d.C.).

Problematico risulta anche l'aerogeneratore denominato CO02, il quale si trova inserito all'interno di un paesaggio archeologico articolato e pluristratificato (vedasi immagine sottostante) costituito dal Nuraghe Brodu in Cuccuru (stella gialla in alto), da cui dista appena 200 metri, dall'area vincolata della necropoli delle Tombe dei Giganti di Sa Sedda 'e Sa Caudela da quella vincolata del Nuraghe Sartarò (area con due stelle su poligono di vincolo blu, a 550 m) e dalla vasta area insediativa di epoca romana (poligono rosso con puntini gialli, a 270 m) individuata nel corso del censimento archeologico."

Si ritiene doveroso ricordare che, la Regione, in armonia con il contesto dell'Europa e dell'Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto, gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Si richiama quanto stabilito dalla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili), in cui sono considerate non idonee alla ubicazione di FER le aree ricadenti tra i "Beni paesaggistici lineari e areali (art. 143 del D.Lgs. 42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Fiumi, torrenti" e le aree ricadenti tra le "Zone tutelate (Art. 142 del D.Lgs.42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Aree tutelate ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs.42/2004".

La necessità della VIA cumulativa in casi come quello in esame è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che sono illegittimi i provvedimenti «effettuati

valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero' [...] (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).

Per analogia si può reputare la necessità di estendere quanto sopra riportato anche alla procedura di VPIA cumulativa o comunque di analisi del paesaggio archeologico del suo insieme, in quanto le opere infrastrutturali, tra cui la realizzazione di nuove strade interferiscono snaturandolo in maniera irreversibile con l'assetto della viabilità storica dei siti archeologici.

Si ritiene anche doveroso ricordare altresì che il Piano urbanistico comunale del comunale di Collinas non ammette l'installazione di impianti per la creazione di energia elettrica tipo alternativo (es. fonti eoliche, solari o geotermico) se non per il fabbisogno di aziende agricole o produttive insistenti nell'agro di Collinas o comunque sul territorio comunale nelle zone H1/H2/H3.

In conclusione, almeno gli aerogeneratori denominati CO02, CO04, CO05 e CO06 non possono essere eretti nelle attuali ubicazioni riportate sulle carte in quanto o direttamente sopra vaste aree archeologiche (CO04 e CO05) o nelle immediate vicinanze (CO02 e CO06), danneggiando pesantemente il paesaggio archeologico.

Ambiente e boschi

Come già indicato nella precedente comunicazione, nell'area oggetto di intervento sono presenti delle Zone boschive di particolare rilevanza ambientale. Ne sono un esempio le aree di Pranu mannu, Pranu Picci e Santu Miali, in cui non solo risultano presenti delle aree a carattere boschivo, ma la stessa macchia presente nelle aree limitrofe risulta da salvaguardare. All'interno o in prossimità delle predette aree sono presenti gli aerogeneratori CO05, CO04 e CO03, e tutti i relativi sistemi di connessione.

Come riportato dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Cagliari, "le aree di sedime degli aerogeneratori CO03 e CO04 e relative opere accessorie, sono soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. g), del Codice Urbani in quanto considerate boscate ai sensi del DL. n. 34/2018 e LR. n. 8/2016 per la presenza di vegetazione arbustiva con percentuali di copertura superiori al 20%, come da accertamenti della locale Stazione CFVA".

Per quanto la vostra descrizione dell'intervento inserisca delle soluzioni atte a "minimizzare/annullare il consumo delle formazioni a maggiore naturalità e rappresentatività strutturale/fisionomica rilevate", queste non vengono né descritte né specificate, comportando di conseguenza una possibile devastazione dell'area interessata.

Non si ritiene pertanto la documentazione esaustiva per un'analisi completa dell'intervento.

INTERFERENZE INTERVENTI DI EMERGENZA

Preso visione dello studio presentato con l'allegato "COL-79.00 – Proposta operativa di difesa dagli incendi boschivi", si ritiene doveroso specificare alcune incongruenze.

Le strade utilizzate per lo studio, necessarie per ottenere un risultato migliorativo dal punto di vista dell'intervento per via terra, sono rappresentate da strade che in alcuni casi, per vostra stessa dichiarazione "saranno oggetto di interventi di ripristino vegetazionale al fine di ripristinare la condizione ante-operam" e quindi non più utilizzabili, almeno in parte.

L'incremento delle possibilità di raggiungimento delle aree via terra non sarà mai comunque efficiente come l'utilizzo degli elicotteri di emergenza. L'interferenza, seppur minima, e per zone a rischio medio risulta comunque presente, con la possibilità di causare danni incalcolabili per l'ambiente.

AREE PERCORSE DAL FUOCO

Gli elaborati descrittivi ed in particolare la tavola di progetto (COL-63 e COL-46), fanno riferimento alle aree percorse da incendi e alle interferenze tra le pale da installare e i relativi collegamenti.

L'aerogeneratore CO02 e la relativa piazzola e una piccola porzione della piazzola temporanea dell'aerogeneratore CO07 coincidono con aree percorse da incendio, sul quale vige il vincolo ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 (vincolo di inedificabilità).

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Il piano particellare di esproprio descrittivo di cui all'elaborato (COL-12 e COL-13), riporta molteplici particelle interessate dall'opera, intestate al Comune di Collinas.

A tal fine si riporta l'estratto del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità:

Art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

Nelle ultime osservazioni viene citato l'allegato "Tav. COL-12.01 - Piano particellare descrittivo", il quale risulta però assente; pertanto, anche in questo caso il materiale fornito non risulta comunque sufficiente per una verifica puntuale.

RISVOLTI SOCIO ECONOMICI

Analizzando le controdeduzioni presentate per quanto concerne i risvolti socioeconomici, risulta confermata una visione ristretta e non generale dell'area Marmilla, a cui il comune di Collinas appartiene. Come già dichiarato in sede di prima istanza, il progetto "Impianto eolico di Collinas" entra in diretto contrasto con tutti gli interventi e le politiche di sviluppo presenti nel territorio della Marmilla. Queste, infatti, risultano incentrate sulla valorizzazione del proprio ambiente, sia urbano che rurale, in un'ottica di sviluppo sostenibile dei settori strategici dell'agricoltura e del turismo, quest'ultimo basato sull'inestimabile patrimonio culturale, basti pensare alla Reggia Nuragica di Barumini, Patrimonio dell'Umanità dal 1997.

Ne è un esempio diretto il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST), in corso di esecuzione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 53/21 del 29 ottobre 2018 e sottoscritto in data 5 novembre 2018 tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna e l'Unione di Comuni della Marmilla dal titolo emblematico "Turismo e vita in Marmilla" che "prevede una strategia di sviluppo locale finalizzata ad incrementare l'attrattività del territorio delle diciotto amministrazioni comunali coinvolte, sostenendo una compiuta valorizzazione integrata delle risorse culturali e naturali di valenza internazionale Progetto di Sviluppo Territoriale "Turismo e vita in Marmilla" presenti sul territorio e favorendo contemporaneamente l'offerta di servizi qualificati e più efficienti a residenti e turisti. Nel dettaglio il progetto si articola su tre direttrici strategiche: una legata alla valorizzazione in chiave turistica del patrimonio culturale e dell'ambiente; l'altra legata al rafforzamento dei servizi alla persona per il miglioramento della qualità della vita della comunità; infine, una terza legata alla implementazione di un modello di gestione integrata dei servizi ai turisti e ai residenti".

Quanto sopra rende l'idea della programmazione che in questi ultimi anni ha riguardato l'intera area della Marmilla, e che risulta solo all'inizio. Si procederà su questa linea programmatica, con scelte e interventi mirati allo sviluppo sostenibile dei settori strategici dell'agricoltura e del turismo, e l'intervento "Impianto eolico di Collinas" rischi di vanificare tutti gli sforzi fatti sino ad oggi.

Si ritiene doveroso far presente altresì che l'economia tradizionalmente agricola sviluppatasi sul territorio ha impresso una nota dominante sull'organizzazione dello spazio rurale, i cui terreni sono da secoli oggetto di un utilizzo culturale e zootecnico. Il nesso strettissimo esistente tra micro-centri, l'agro e il sistema paesaggistico e ambientale delle Giare rappresenta un possibile elemento prioritario per una rilettura progettuale dei luoghi.

In riferimento alle controdeduzioni presentate in merito al settore turistico, il Comune di Collinas è stato tra i comuni fondatori nel 1982 del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia che oggi conta 18 Comuni

della Marmilla e persegue l'obiettivo di promuovere il turismo dell'interno in Sardegna attraverso la valorizzazione degli attrattori archeologici, paesaggistici, naturalistici e culturali del territorio. In 40 anni di attività il Consorzio si è affermato come buona pratica amministrativa e di valorizzazione in chiave turistica di territori considerati svantaggiati. A tal proposito si valutino le esperienze positive del Museo del Territorio, in parte ricadente in territorio di Collinas e del prospiciente parco botanico interamente in territorio del Comune di Collinas, la recentissima piattaforma digitale www.discovermarmilla.it che nasce per offrire servizi informativi a visitatori e turisti nel territorio e i numerosi investimenti di tutela e salvaguardia del patrimonio storico e di memoria culturale che sono intrinsecamente legati all'areale insediativo delle Comunità che fanno parte del Consorzio. Il Comune di Collinas indica nello statuto Comunale la vocazione turistica come strumento di crescita economica e mantenimento della Comunità.

EFFETTI CUMULATIVI

La relazione allegata con "integrazione volontaria" presenta uno studio sull'impatto cumulativo di diversi progetti presentati nell'arco di 11,5 km dall'area in esame.

Già nella prima analisi si evince come in un raggio così limitato, risultano presenti cinque impianti eolici in istruttoria. Questo conferma, come già raccontato in sede di prima istanza, che il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell'800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso, infatti, fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all'agricoltura per l'installazione di pannelli solari, dall'altra torri eoliche disseminate su crinali e pianori alterano lo skyline. Accade così che alture come quelle del Montiferru, del Limbara, del Goceano, dell'Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali. Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità vengono depauperizzate del "paesaggio culturale identitario", ma si consente la prodromica insorgenza di un disastro paesaggistico caratterizzato dalla presenza di scheletri tecnologici non più funzionali. Una insigne testimonianza è appresentata dal vicino parco eolico ENEL di Monte Arci.

Successivamente a questo si ritiene altresì doveroso evidenziare come nello studio vengono sottostimati i danni causati dai lavori correlati all'installazione di detti aerogeneratori, comprensivi di sventramenti della flora comportanti possibili danni irreparabili per la fauna, la quale, seppur non vincolata, rappresenta un bene identitario dell'area.

In un passaggio del sotto capitolo "alterazioni delle caratteristiche morfologiche del suolo" Vinee descritto come "effetto positivo" il "ripristino territoriale delle aree temporanee di cantiere con la risistemazione del soprasuolo vegetale". Gli interventi correlati, in ragione di notevoli attività di movimento terra, modifiche di quota e conseguente deturpazione del bene paesaggio, così come descritto anche nel capitolo "Viabilità", comporteranno in alcuni casi dei danni irreparabili, che non possono essere risolti con "ripristino territoriale delle aree temporanee di cantiere con la risistemazione del soprasuolo vegetale", come descritto e non comporteranno sicuramente un "effetto positivo" alle caratteristiche morfologiche del suolo. Si conferma poi che di fatto, la collocazione dell'impianto comporterebbe un'alterazione della percezione spaziale e visiva del paesaggio naturale che per le sue caratteristiche costituisce testimonianza dell'unicità dei luoghi storici culturali tipici, oggetto di particolare tutela. L'entità degli interventi che riguardano l'Area Vasta è considerevole, si tratta di una barriera formata da un centinaio di pale alte 200 mt, capaci ognuna di spazzare oltre 2 ettari di superficie aerea, che caratterizzerà in maniera negativa, ambiente, biodiversità e paesaggio delle regioni storiche della Marmilla, della Trexenta, del Sarcidano e del Campidano già interessate da numerosi impianti eolici che hanno occupato ettari di suolo agricolo e hanno trasformato il territorio spianando ampi spazi per la creazione dei percorsi, aree di sosta, aree di cantiere etc..

Una barriera così formata modificherà irreversibilmente una superficie aerea e terrestre di diversi ettari.

Per quanto concerne l'area "Alterazioni cumulativa della biodiversità" si ritiene doveroso confermare quanto già comunicato in sede di prima istanza, in quanto completamente ignorato in sede di integrazione documentale. L'area agricola in cui si colloca l'intervento rappresenta un habitat idoneo per la Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), specie prioritaria inserita nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e nell'appendice II della Convenzione di Berna e CITES, in forte declino, per la riduzione del suo areale, ormai presente in pochi nuclei residuali a livello regionale e nazionale e considerata minacciata a livello mondiale; Il Piano d'Azione regionale considera la specie tra quelle ad elevato rischio di collisione e attribuisce un Grado di rilevanza alto al fattore di minaccia rappresentato dalle collisioni con impianti eolici, in modo particolare per la macroarea del Campidano centrale; Il Piano d'azione regionale indica tra i principali fattori d'impatto connessi alla realizzazione di impianti eolici, oltre all'impatto diretto da collisione, l'effetto di disturbo delle turbine in movimento (sottrazione indiretta di habitat/allontanamento) e la frammentazione dell'habitat; La Regione Sardegna ha effettuato nel corso degli anni un programma di monitoraggio e tutela specifico nell'ambito del progetto LIFE "Azioni di gestione per la conservazione della Gallina prataiola (**Tetrax tetrax*) nelle steppe della Sardegna", che ha interessato diverse aree proponendosi come obiettivo quello di individuare la presenza della specie nell'intero ambito regionale al fine di assicurarne una maggiore tutela;

Si rimanda altresì alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (c.d. Direttiva "Uccelli") concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prevista realizzazione dell'impianto eolico di Collinas, così come corretto tramite le integrazioni volontarie, non appare essere stata correttamente valutata in relazione agli elementi di criticità summenzionati, oltre che per l'impatto visivo degli aerogeneratori, la cui installazione comporterebbe una irrimediabile lesione del territorio caratterizzato dalle sue peculiarità archeologiche.

Il medesimo impianto andrà ad aggiungersi ai già approvati e/o oggetto di correnti procedure di VIA, con un conseguente incremento della produzione di energia di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai dati TERNA (2021), sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi superiore al 25%.

Inoltre, le coste della Sardegna sono attualmente interessate da ben 19 progetti (10 impianti a sud, 4 a Nordest, 4 nella costa occidentale e 1 al centro del mar Tirreno) per la realizzazione di impianti eolici offshore. In totale si arriverebbe alla installazione di 994 aerogeneratori offshore per una potenza complessiva di 15.990 MW!

All'esame della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MITE (CTVIA) e presso gli uffici Valutazione Impatti dell'Ass.to Reg.le all'Ambiente sono state presentate richieste per ulteriori 62 impianti eolici onshore da ubicare in Sardegna (3.655 MW) e 166 richieste per impianti fotovoltaici per una potenza di circa 4.930 MW.

Mentre le richieste di connessione alla rete elettrica presentate a TERNA sono ancora più corpose: 19,05 GW solare; 13,98 GW eolico; 23,76 GW eolico offshore (dati aggiornati a marzo 2023). Nell'ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati si avrebbe una nuova potenza disponibile da FER di 57 GW, capace di produrre circa 93 TWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l'isola di poco superiore ai 9 TWh/anno, dieci volte tanto! Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla malconcia rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile pur volendo tener conto del Tyrrhenian Link, peraltro, ancora in fase embrionale.

Circa un sesto delle richieste di connessione presentate a TERNA di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile interessa la Sardegna. Si tratta di un carico non sopportabile dalla rete elettrica, ma soprattutto dalla comunità isolana, dal paesaggio, dai beni culturali, dai boschi, dal mare e dalle specie che li abitano.

La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini.

Sebbene proseguire in questa direzione, con scelte green, significa indubbiamente abbandonare del tutto l'opzione gas e attivare politiche energetiche che contemperino la necessità di salvaguardia del territorio e di prosperità per le persone, si ritiene fondamentale l'inclusione e la condivisione delle scelte a livello territoriale dove la transizione energetica ha un ruolo fondamentale per favorire l'implementazione di nuovi modelli economici ed energetici. Concretizzare in Sardegna l'attuazione della transizione energetica richiede una politica in grado di valorizzare e supportare le iniziative delle comunità e dei cittadini autoproduttori, accompagnare e valorizzare la loro azione di prosumers e di imprenditori responsabili, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione rispettoso delle comunità locali.

Impianti industriali come quello proposto rappresentano un freno a tale auspicato percorso. La vocazione agricola, nella sua ricaduta paesaggistica, sociale e culturale costituisce il carattere peculiare dell'area oggetto di intervento, e ne definisce anche la prospettiva di sviluppo in riferimento alle produzioni eno-agro-alimentari di pregio e alle attività che da tale settore deriverebbero come indotto diretto o indiretto.

La realizzazione di un impianto di notevoli dimensioni come quello in progetto comporta una sottrazione significativa di risorse al territorio. Risorse materiali, quali la manomissione e distruzione dei segni dell'organizzazione agraria quali percorsi di penetrazione, muretti a secco, tracce dell'edificato storico etc., e risorse immateriali, direttamente collegabili al consumo del suolo e ad un suo sfruttamento svincolato da una strategia di sviluppo locale partecipato e sostenibile. Nel caso specifico, il primo e maggiore fattore di criticità riguarda l'estensione e la dimensione dell'opera, nonché la sua "durata". Inoltre l'improponibile, per quei luoghi, altezza delle pale innesca un gigantismo sproporzionato che scardina i rapporti percettivi del vasto compendio caratterizzato dalle basse colline della Marmilla confinante con il Sarcidano e il Medio Campidano aree già gravate peraltro dalla presenza di numerosi altri parchi eolici.

In conclusione, all'esito di un giudizio comparativo degli interessi coinvolti dal progetto in esame, così come già dichiarato in prima istanza, si ritiene che la tutela degli elementi archeologico/identitari del paesaggio e la lesione dei caratteri paesaggistici dei luoghi che l'installazione del complesso comporterebbe, con conseguente danno irreparabile ai valori panoramici dell'area interessata, fondano la declaratoria di non compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 25 e ss. del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Relazione preliminare Mappatura siti archeologici e interferenze e mappatura

Allegato 4 - Comunicazione apposizione vincolo - Bene denominato "Nuraghe "Genna Maria"

Allegato 5 - Comunicazione apposizione vincolo - Bene denominato "Nuraghe Sartaro"

Allegato 6 - Comunicazione apposizione vincolo - Bene denominato "Nuraghe Monte Concali"

Allegato 7 - Comunicazione apposizione vincolo - Bene denominato "Nuraghe Corruardu"

Allegato 8 - Comunicazione apposizione vincolo - Bene denominato "Nuraghe Liccu"

Allegato 9 - Comunicazione apposizione vincolo - Bene denominato "Nuraghe Sa Corona Arrubia"

Collinas, 11/06/2024

Il/La dichiarante




SANNA
FRANCESCO
11.06.2024
16:05:07
GMT+00:00


2024

INTERFERENZE TRA AEROGENERATORI, LORO INFRASTRUTTURE E SITI ARCHEOLOGICI DEL COMUNE DI COLLINAS:

DATI DA CENSIMENTO ARCHEOLOGICO IN FASE DI AGGIORNAMENTO



Dott.ssa Archeologa Maily Serra
Via Giuseppe Atzeni, 15 - 09040-
Senorbì (SU) - Cell. 3409224917
E-mail
maily.serra2023@gmail.com;
maily.serra@pec.it -
C.F. SRRMLY84B69B354T - P. IVA
03631130923



INDICE

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA


IL TERRITORIO

QUADRO ARCHEOLOGICO

PRESENZA DI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI O PAESAGGISTICI OGGETTO DI TUTELA

INTERFERENZE CON POSSIBILI OPERE INFRASTRUTTURALI

BIBLIOGRAFIA



1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA IL TERRITORIO

Collinas, denominato Forru dall'antichità e sino al 1863, è attualmente un comune di circa 800 abitanti inserito attualmente nella provincia del Sud Sardegna. Il centro abitato si trova a 249 m s.l.m. e la superficie del suo territorio è di 20,8 km². Confina con i comuni di Mogoro, Gonnostramatza, Siddi, Lunamatrona, Villanovaforru e Sardara.


Il territorio è compreso nelle carte I.G.M., scala 1:25000, tavolette II-III, Foglio 539. La geologia del territorio si trova nel Foglio 225 in scala 1:100000 dell'ISPRA (ed.1970) e nella cartografia di dettaglio del Geoportale della Regione Autonoma della Sardegna.

QUADRO ARCHEOLOGICO

Il territorio di Collinas è circondato da colline coperte da boschi di lecci, pioppi, olivastri e lentischi che caratterizzano il suo paesaggio, ricchissimo di testimonianze archeologiche a partire dall'epoca preistorica (è segnalata la presenza di alcune coppelle e di menhir) ma è quella protostorica che visivamente contraddistingue il suo panorama, in particolare quello della Giara, per la presenza di un discreto numero di nuraghi. Allo stato attuale non risultano studi archeologici sistematici ed organici riguardanti l'intero territorio comunale, il quale è noto per alcuni nuraghi, per particolari sepolture dell'età del Bronzo oggetto di scavo e per i ruderi di età romana del sito denominato Santa Maria Angiargia, in cui si trova anche una chiesa romanica oggetto di restauro. Il sito in questione è di particolare interesse e nel tempo è stato variamente interpretato come *balneum*, stazione termale o ninfeo.

A metà del Trecento il villaggio di Forru era situato nella Curatoria di Parte Montis (ma prima del XIV secolo faceva parte di quella denominata Parte Usellus), apparteneva al Regno di Arborea unitamente ai villaggi di Gemussi, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Gozula, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pardu, Pompu, Serzela, Simas, Siris, Terralba de Monte. Le sue vicende storiche e le sue dinamiche insediative ricostruibili tramite metodo archeologico sono da inquadrare all'interno della originaria circoscrizione amministrativa di Usellus; infatti, a differenza degli altri villaggi della Curatoria di Parte Montis che dipendono dalla Diocesi di Terralba, l'antica Forru rimase sotto quella di Usellus. Altri villaggi confinanti, quali Lunamatrona, Siddi e Villanovaforru, appartenevano invece alla Curatoria di Marmilla.

A fronte di un maggiore impatto visivo dei siti protostorici, un maggior numero di siti archeologici è costituito da testimonianze antropiche di epoca storica (necropoli romane, insediamenti, possibili



stationes, abitati altomedievali), le quali costituiscono il “sommerso” del patrimonio archeologico di Collinas, essendo meno visibili sul campo ma fondamentali per la ricostruzione dell’assetto insediativo di questo territorio strategico.

PRESENZA DI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI O PAESAGGISTICI OGGETTO DI TUTELA

L’analisi del vigente PUC ha consentito di verificare la presenza nella cartografia (TAV. 1b) della zona di Salvaguardia H all’interno della quale è compresa la sottozona H₁ – Zona Archeologica, con fascia di rispetto dal sito archeologico particolarmente ampia per il sito delle strutture romane di Santa Maria Angiargia, mentre in totale risultano segnalati unicamente 14 siti archeologici, dei quali non sono forniti numero identificativo o scheda con denominazione e descrizione.

N.	SITO	UBICAZIONE
1	Nuraghe Brodu in Cuccuru,	IGM F539 – sezione III - Mogoro
2	Nuraghe Sartarò	IGM F539 – sezione III - Mogoro
3	Nuraghe Candela	IGM F539 – sezione III - Mogoro
4	Nuraghe Scala e S’Egua	IGM F539 – sezione III - Mogoro
5	Nuraghe Miale Craba	IGM F539 – sezione III - Mogoro
6	Nuraghe S’Orcu	IGM F539 – sezione III - Mogoro
7	Nuraghe Corti Marini	IGM F539 – sezione II - Villamar
8	Nuraghe Corona Maiu	IGM F539 – sezione II - Villamar
9	Nuraghe Sa Costa Manna	IGM F539 – sezione III - Mogoro
10	Nuraghe Genna Maria	IGM F539 – sezione II - Villama
11	Nuraghe Colombus	IGM F539 – sezione III - Mogoro
12	Nuraghe Corruardo	IGM F539 – sezione II - Villamar
13	Nuraghe Canna Pirau	IGM F539 – sezione II - Villamar
14	strutture romane di Santa Maria Angiargia	IGM F539 – sezione III - Mogoro







Fig. 1 . Inquadramento aree tutelate dal PUC su ortofoto e mappali (elaborazione GIS a cura dell'autore).

Per quanto concerne i siti sottoposti a tutela ministeriale, rientrano fra i beni oggetto di decreto di vincolo alcuni monumenti archeologici. Dalla consultazione del sito web www.sardegna.beniculturali.it per quanto concerne il comune di Collinas **i siti sottoposti a decreto di vincolo sono i seguenti:**

- Nuraghe Scala S'Egua, Decreto 141 del 24 novembre 2017, proprietà altro;
- Nuraghe Miale Craba, Decreto 12 del 16 febbraio 2018, proprietà pubblica;
- Tomba nuragica di Sa Terra de Su Muru, Decreto 155 del 14 dicembre 2017, proprietà privata;
- Tombe nuragiche di Sa Sedda 'e sa Caudela, Decreto 35 del 16 aprile 2018, proprietà privata;
- Sorgente e strutture romane di Santa Maria Angiargia o di Su Angiu, Decreto 99 del 7 settembre 2017, proprietà altro;
- Nuraghe Genna Maria, Decreto 70 del 09/08/2023;
- NURAGHE Monte Concali, Decreto 98 del 28/09/2023;
- Nuraghe Corruardu, Decreto 111 del 02/11/2023;
- Nuraghe Sa Corona Arrubia, Decreto 132 del 03/12/2023;
- Area archeologica Nuraghe Sartarò, Decreto 2 del 02/01/2024;



- Nuraghe Liccu, Decreto 31 del 23/02/2024.

Dalla consultazione del sito web www.vincoliinrete.beniculturali.it è emersa la presenza di dei seguenti siti:

- vir. 121747 – San Michele Arcangelo – architettonico, chiesa;
- vir. 154429 – campanile di San Michele Arcangelo – architettonico, campanile;
- vir 399645 – chiesa San Sebastiano e area di pertinenza – architettonico, chiesa;
- vir 3062914 – Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo – architettonico, chiesa.

Dalla consultazione del Sistema Informativo della Carta del Rischio dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (www.cartadelrischio.it) si evidenzia la sola presenza di beni architettonici:

- 2ICR00122610000 – Chiesa di San Michele Arcangelo;
- 2ICR00122610001 – Campanile della chiesa di San Michele Arcangelo.

Dall’analisi della base cartografica IGM e CTR sono stati inseriti altri siti archeologici, identificati da stelle verdi e blu.




Fig. 2. Inquadramento siti su IGM (elaborazione GIS a cura dell’autore).

L'analisi del quadro di unione e dei singoli fogli del vecchio catasto ha consentito, mediante la sovrapposizione tramite GIS con le informazioni precedenti e con le ortofoto attuali e storiche, di individuare ulteriori potenziali siti archeologici (rappresentati da areali con campitura obliqua rossa), di natura prevalentemente storica (romana e medievale) i quali sono rintracciabili grazie alla messa a sistema di molteplici dati (markers da ortofoto, viabilità storica, analisi toponimica, analisi territoriale delle dinamiche insediative di epoca post-nuragica).




Fig. 3. Inquadramento siti su IGM e catasto storico (elaborazione GIS a cura dell'autore).

Infine, tutte le informazioni georeferenziate sono state messe a sistema, al fine di realizzare una carta integrata con mappatura preliminare di tutte le emergenze archeologiche.






Fig. 4. Inquadramento siti su ortofoto e vecchio catasto (elaborazione GIS a cura dell'autore).

INTERFERENZE CON POSSIBILI OPERE INFRASTRUTTURALI

La mappatura preliminare, effettuata su base cartografica, ortofotografica e documentaristica, e con le informazioni scaturite dal censimento archeologico in corso di svolgimento (con estese ricognizioni areali e puntuali) restituisce un quadro insediativo piuttosto variegato, con l'eccezionale caso della grande area insediativa o artigianale neolitica di Pranu Picciu (estesa oltre 9 ettari), la quale rappresenta un sito di grande interesse sia scientifico che per una futura valorizzazione, in quanto resti di strutture e straordinaria concentrazione di industria litica in ossidiana e selce caratterizzano questo altopiano. In merito alla successiva epoca nuragica, vi è assoluta concentrazione di siti lungo il settore settentrionale dell'attuale territorio comunale, con abbondanza di monumenti che segnano i confini fra diversi comuni e circoscrivono i margini orientali e meridionali della Giara di Pranu Mannu, con evidente funzione di controllo della sottostante fertile terra. I siti di epoca romana e altomedievale sembrano concentrarsi all'interno del territorio piuttosto che lungo i suoi confini, con due areali importanti; il primo, ubicato ad est della giara e circoscritto sul lato orientale dal Rio Bolaxi e dai suoi affluenti e su quello occidentale e meridionale da una serie di strade (con ogni evidenza a servizio dell'antico nucleo demico). Il secondo areale risulta ubicato nel settore sud-est dell'attuale territorio comunale, più prossimo all'abitato odierno e, a sua volta, delimitato sul settore orientale da un fiume, il Rio Barradeli (prosecuzione del Rio Bolaxi che poi cambia denominazione lungo il tragitto), che in questo caso si

biforca e costituisce il doppio confine (orientale e occidentale) dell'areale storico. Le aree indicate saranno oggetto di ricognizione.

La recente pubblicazione, sul sito del MITE, del progetto definitivo di un parco eolico mentre era ancora in corso di svolgimento la mappatura preliminare dei siti archeologici, ha consentito di mettere a sistema su GIS le opere infrastrutturali di progetto con i suddetti siti, al fine di valutare eventuali interferenze.






Fig. 5. Interferenze parco eolico e siti archeologici mappati (elaborazione GIS a cura dell'autore).


Come si può notare dalla mappa in alto, le opere infrastrutturali sono costituite non solo dalle pale e dai cavidotti, ma anche dalla realizzazione di nuove strade (tracciati azzurri), le quali si trovano pericolosamente vicine a diversi siti archeologici.




Il censimento in corso di svolgimento, inoltre, ha consentito di aggiungere una serie di importanti siti archeologici a quelli già noti (si veda mappa sottostante, in corso di aggiornamento),




fra cui la grande **area preistorica neolitica di Pranu Picciu**, estesa oltre 9 ettari, per la quale si sta procedendo alla perimetrazione esatta ai fini dell'apposizione di un ulteriore vincolo da parte della soprintendenza. Il sito ricade nell'area dell'aerogeneratore denominato CO04, come da immagine sottostante




Lo stesso aerogeneratore interferisce pesantemente anche con le aree vincolate dei nuraghi di Scala 'e s'egua e Miale Craba a causa del tracciato dei cavidotti e/o della necessità di realizzare strade e sentieri di accesso




Un'altra estesa area archeologica individuata nel corso del censimento ed interessata dal posizionamento di aerogeneratori (quello denominato CO05) è quella di Santu Miali, grande sito insediativo di epoca storica, con testimonianze ascrivibili fra l'età repubblicana e quella altomedievale (II a.C. – IX d.C.)




Problematico risulta anche l'aerogeneratore denominato CO02, il quale si trova inserito all'interno di un paesaggio archeologico articolato e pluristratificato (vedasi immagine sottostante) costituito dal Nuraghe Brodu in Cuccuru (stella gialla in alto), da cui dista appena 200 metri, dall'area vincolata




della necropoli delle Tombe dei Giganti di Sa Sedda 'e Sa Caudela (stella dentro area di vincolo blu, a 500 m), da quella vincolata del Nuraghe Sartarò (area con due stelle su poligono di vincolo blu, a 550 m) e dalla vasta area insediativa di epoca romana (poligono rosso con puntini gialli, a 270 m) individuata nel corso del censimento archeologico.



Anche l'aerogeneratore CO06 risulta troppo interferente con la vasta area archeologica pluristratificata e vincolata del Nuraghe Concali, da cui dista appena 200 m (immagine sottostante).





In conclusione, almeno gli aerogeneratori denominati CO02, CO04, CO05 e CO06 non possono essere eretti nelle attuali ubicazioni riportate sulle carte o direttamente sopra vaste aree archeologiche (CO04 e CO05) o nelle immediate vicinanze (CO02 e CO06), danneggiando pesantemente il paesaggio archeologico.

FIRMA

Dott.ssa Archeologa Maily Serra



Firmato digitalmente da:
SERRA MAILY
 Firmato il 10/06/2024 18:42
 Seriale Certificato: 903306
 Valido dal 10/11/2021 al 10/11/2024
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA





Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, e in particolare l'art. 47 comma 2 lett.a) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art 12 del Codice.

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 589 del 31 maggio 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Monica Stochino l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretario regionale del Ministero della Cultura, che, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna.

Vista la nota n. 12698 del 27/07/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile denominato "Nuraghe Genna Maria" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, di proprietà pubblica.

Considerato che con nota n. 10149 del 23/06/2023, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del relativo procedimento di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. agli interessati;

Considerato che a seguito di tale comunicazione non sono pervenute osservazioni o memorie;

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita la proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio espressa con nota prot. 12698 del 27/07/2023 e la documentazione allegata, nella seduta del 08/08/2023 ha verificato che l'immobile denominato "Nuraghe Genna Maria" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, e distinto al catasto di Villanovaforru Foglio 4, Mappali 9 e 294; al catasto di Collinas, Foglio 21, Mappali 186, 188, 190, 191, di proprietà del Comune di Villanovaforru, presenta particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., per i motivi contenuti nella relazione archeologica allegata;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

il bene denominato "Nuraghe Genna Maria" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione archeologica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai Comuni di Villanovaforru e di Collinas.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. MC

Il Presidente della Commissione Regionale
IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM
Ing. Monica Stochino

Cagliari, Decreto n. del



MINISTERO
DELLA
CULTURA

STOCHINO MONICA
Ministero della cultura
08.08.2023 13:30:14
GMT+01:00



Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, e in particolare l'art. 47 comma 2 lett. a) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice; e lett. b) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la dichiarazione, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, dell'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice.

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 589 del 31 maggio 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Monica Stochino l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretario regionale del Ministero della Cultura, che, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna.

Vista la nota n. 22163 del 07/12/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile denominato "**Area archeologica del nuraghe Sartarò**" - sito nel Comune di Collinas, di proprietà sia pubblica che privata.

Considerato che con nota n. 14335 del 11/09/2023 la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del relativo procedimento agli aventi diritto.

Considerato che a seguito di tale comunicazione uno degli aventi diritto ha inviato precisazioni.

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita la proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio espressa con nota prot. 22163 del 07/12/2023 e la documentazione allegata, nella seduta del 15/12/2023 ha dichiarato che l'immobile denominato "**Area archeologica del nuraghe Sartarò**" - sito nel Comune di Collinas, e distinto al catasto Foglio 4, Mappale 104 (parte); Foglio 12, Mappali 282 (parte), 283 (parte), presenta particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 3, lettera a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., per i motivi contenuti nella relazione archeologica allegata;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

il bene denominato "**Area archeologica del nuraghe Sartarò**" - sito nel Comune di Collinas, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera a) e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 10 comma 1 e art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione archeologica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene e al Comune di Collinas.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. MC

Il Presidente della Commissione Regionale
IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM

Ing. Monica Stochino



STOCHINO MONICA
Ministero della cultura
27.12.2023 11:39:37
GMT+01:00



Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, e in particolare l'art. 47 comma 2 lett.a) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art 12 del Codice.

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 589 del 31 maggio 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Monica Stochino l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretario regionale del Ministero della Cultura, che, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna.

Vista la nota n. 14293 del 31/08/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile denominato "**Nuraghe Monte Concali**"- sito nel Comune di Collinas, di proprietà pubblica.

Considerato che con nota n. 14067 del 28/08/2023, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del relativo procedimento di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. agli interessati;

Considerato che a seguito di tale comunicazione il Consorzio Sa Corona Arrubia con nota prot. 914 del 29/08/2023 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita la proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio espressa con nota prot. 14293 del 31/08/2023 e la documentazione allegata, nella seduta del 05/09/2023 ha verificato che l'immobile denominato "**Nuraghe Monte Concali**"- sito nel Comune di Collinas, e distinto al catasto Foglio 7, Mappale 361, di proprietà del Consorzio Sa Corona Arrubia, presenta particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., per i motivi contenuti nella relazione archeologica allegata;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

il bene denominato "**Nuraghe Monte Concali**"- sito nel Comune di Collinas, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione archeologica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato al Consorzio Sa Corona Arrubia e al Comune di Collinas.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. MC

Il Presidente della Commissione Regionale
IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM

Ing. Monica Stochino



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

STOCHINO MONICA
Ministero della cultura
26.09.2023 10:10:36
GMT+01:00

Cagliari, Decreto n. del



Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, e in particolare l'art. 47 comma 2 lett.a) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art 12 del Codice.

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 589 del 31 maggio 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Monica Stochino l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretario regionale del Ministero della Cultura, che, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna.

Vista la nota n. 17980 del 09/10/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile denominato "Nuraghe Corruardu" - sito nel Comune di Collinas, di proprietà pubblica.

Considerato che con nota n. 14543 del 05/09/2023, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del relativo procedimento di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. agli interessati;

Considerato che a seguito di tale comunicazione non sono pervenute osservazioni o memorie;

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita la proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio espressa con nota prot. 17980 del 09/10/2023 e la documentazione allegata, nella seduta del 24/10/2023 ha verificato che l'immobile denominato "Nuraghe Corruardu" - sito nel Comune di Collinas, e distinto al catasto Foglio 2, Mappale 19, di proprietà del Consorzio Turistico della Marmilla Sa Corona Arrubia, presenta particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., per i motivi contenuti nella relazione archeologica allegata;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

il bene denominato "Nuraghe Corruardu" - sito nel Comune di Collinas, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione archeologica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato al Consorzio Turistico della Marmilla Sa Corona Arrubia e al Comune di Collinas.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. MC

Il Presidente della Commissione Regionale
IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM

Ing. Monica Stochino



STOCHINO MONICA
Ministero della cultura
31.10.2023 08:48:48 GMT+00:00



Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, e in particolare l'art. 47 comma 2 lett. b) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la dichiarazione, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, dell'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice.

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 589 del 31 maggio 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Monica Stochino l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretario regionale del Ministero della Cultura, che, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna.

Vista la nota n. 545 del 12/01/2024 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile denominato "**Nuraghe Liccu**" - sito nei Comuni di Collinas e Siddi, di proprietà privata.

Considerato che con nota n. 17351 del 04/10/2023 la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del relativo procedimento agli aventi diritto.

Considerato che a seguito di tale comunicazione non sono pervenute osservazioni o memorie.

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita la proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio espressa con nota prot. 545 del 12/01/2024 e la documentazione allegata, nella seduta del 02/02/2024 ha dichiarato che l'immobile denominato "**Nuraghe Liccu**" - sito nei Comuni di Collinas e Siddi, e distinto al catasto del Comune di Collinas, Foglio 2, particella 205 (parte); al catasto del Comune di Siddi, Foglio 3, particelle 36 (parte), 50 (parte), presenta particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., per i motivi contenuti nella relazione archeologica allegata;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

il bene denominato "**Nuraghe Liccu**" - sito nei Comuni di Collinas e Siddi, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera a) e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione archeologica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene e ai Comuni di collinas e Siddi.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. MC

Il Presidente della Commissione Regionale
IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM

Ing. Monica Stochino



STOCHINO
 MONICA
 Ministero della
 cultura
 16.02.2024
 16:40:03
 GMT+01:00



Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, e in particolare l'art. 47 comma 2 lett. a) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice; e lett. b) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la dichiarazione, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, dell'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice.

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 589 del 31 maggio 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Monica Stochino l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretario regionale del Ministero della Cultura, che, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna.

Considerato che con nota n. 16494 del 27/09/2023, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del relativo procedimento di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. dell'immobile denominato "**Nuraghe Sa Corona Arrubia**" - sito nei Comuni di Collinas, Lunamatrona, Siddi, di proprietà pubblica;

Considerato che, su proposta della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro la Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Sardegna ha dichiarato con il D.C.R. 132 del 11/12/2023 l'interesse culturale dell'immobile denominato "**Nuraghe Sa Corona Arrubia**" sito nei Comuni di Collinas, Lunamatrona, Siddi e distinto al e distinto al NCT di Collinas al Foglio 3, Mappali 204, 206; di Lunamatrona al Foglio 1, Mappali 232, 325; di Siddi al Foglio 3, Mappali 111, 112, 113 e al Foglio 10, Mappale 190 (parte), di proprietà del Consorzio Turistico della Marmilla Sa Corona Arrubia;

Considerato che da controlli è risultata la necessità di rettificare, per la sola parte relativa all'indicazione catastale, il D.C.R. 132 del 11/12/2023 poiché i dati catastali che individuano correttamente l'immobile tutelato sono **NCT di Collinas al Foglio 3, Mappali 204, 206; di Lunamatrona al Foglio 1, Mappali 323, 325; di Siddi al Foglio 3, Mappali 111, 112, 113 e al Foglio 10, Mappale 190 (parte)**;

Rilevato pertanto che si rende necessario rettificare il D.C.R. 132 del 11/12/2024 esclusivamente nella parte che individua l'indicazione catastale dell'immobile sopra individuato e sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 42/04;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

la rettifica del D.C.R. 132 del 11/12/2024 di dichiarazione dell'interesse culturale dell'immobile denominato "**Nuraghe Sa Corona Arrubia**" - sito nei Comuni di Collinas, Lunamatrona, Siddi, esclusivamente nella parte che individua correttamente l'indicazione catastale che è quindi la seguente: **NCT di Collinas al Foglio 3, Mappali 204, 206; di Lunamatrona al Foglio 1, Mappali 323, 325; di Siddi al Foglio 3, Mappali 111, 112, 113 e al Foglio 10, Mappale 190 (parte)**;

La relazione storico-artistica e l'estratto di mappa catastale restano quelle a suo tempo allegate al D.C.R. 132 del 11/12/2023 e già notificato alle parti interessate.

Il presente decreto di rettifica verrà notificato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice dei beni culturali, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto e ai Comuni di Collinas, Lunamatrona e Siddi;

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

MC

Il Presidente della Commissione Regionale

IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM

Ing. Monica Stochino



STOCHINO MONICA
Ministero della cultura
27.03.2024 20:00:49 GMT+00:00